Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	**Numero: 19312**	**Sezione: III**

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	**X**Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	**X** Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: No

Risarcimento alla costituita parte civile: si

Altro: no

Quantum: non specificato

Gradi precedenti

1°Grado: in data 16/10/2007 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, lo condannava per aver provocato lesioni personali colpose, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.000,00.

2°Grado: con sentenza del 15/4/2008 la Corte di Appello di Catania assolveva l'imputato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania e la parte civile.

Precedente giudizio di Cassazione: la Corte di Cassazione accoglieva i ricorsi rilevando tra l'altro che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, la eventuale designazione di un "responsabile dei lavori", non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994; che il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo e che il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. Veniva, infine, censurata la decisione di merito nella parte in cui aveva sostenuto che, avendo il V. nominato un responsabile dei lavori, con ciò egli si era esonerato dal controllo del rispetto delle norme di prevenzione infortuni. Così argomentando, infatti, la corte di merito non aveva tenuto conto del fatto che il geometra P. aveva redatto il progetto dei lavori, ma non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in sostituzione del committente, in quanto nessuna delega antinfortunistica (per iscritto) gli era stata conferita dal V.. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla violazione antinfortunistica - perchè estinta per prescrizione - e con rinvio relativamente al delitto di lesioni colpose ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Corte di Appello in sede di rinvio: in sede di rinvio la corte d'appello di Catania confermava la decisione del primo giudice sostanzialmente ritenendo che dalle risultanze processuali non ricorressero elementi per discostarsi dalle motivazioni di quest'ultimo.

Classificazione dellôevento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:		**X** Danno materiale	Mancata tutela
Tipo di infortunio:		**X** lesioni	morte

Fattispecie

Mentre lavorava su un tetto cadeva al suolo

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:

Ulteriori soggetti lesi: **No**

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	**X** Privato		

Principio di diritto

Per la Corte di Cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, la eventuale designazione di un "responsabile dei lavori", non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994; il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo e che il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.

Nel caso specifico il geometra P. aveva redatto il progetto dei lavori, ma non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in sostituzione del committente, in quanto nessuna delega antinfortunistica (per iscritto) gli era stata conferita dal V.. In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Rv. 240161). L'obbligo di verifica delle misure di sicurezza, attualmente espressamente affermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 97, è dunque senz'altro rinvenibile anche nella precedente giurisprudenza di questa Corte.

Altre informazioni sullôesito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		**X** Ricorso inammissibile	
Annullamento:	*senza rinvio*	*con rinvio*	*con rinvio ai soli fini civili*

Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.